



**SETTORE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
UFFICIO DEMANIO**

IL DIRETTORE

VISTO

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- la Legge 24 dicembre 1993 n. 494;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
- le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania n. 3744 del 14 luglio 2000;
- la Circolare n. 120 del 24 maggio 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 di adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali";

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

- 1) Nel periodo della stagione balneare, tra il 1° maggio ed il 30 settembre, devono funzionare presso le strutture balneari (la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 30 giugno e terminare non prima del 1° settembre) i servizi di soccorso e salvataggio, con le modalità ed orari indicati dall'Autorità marittima competente. Prima dell'apertura al pubblico dette strutture devono ottenere la licenza di esercizio ed ogni altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
- 2) Qualora una struttura balneare intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato almeno nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni, qualora non fosse assicurato il servizio di salvataggio, la struttura balneare resterà aperta soltanto per elioterapia e deve issare una **bandiera rossa** ed esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (*eventualmente redatti in più lingue*) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.
- 3) Nelle spiagge libere, il Comune, qualora non sia garantito il servizio di salvamento, ne darà immediata e formale comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvederà, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (*eventualmente*

redatta in più lingue) con la seguente dicitura: “**ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**”.

Art. 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

- 1) La zona di mare per una profondità di 200,00 metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.
- 2) Il gestore di strutture balneari, a salvaguardia dei bagnanti, deve posizionare per tutto il fronte a mare della concessione gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo ed ad una distanza reciproca di 50,00 metri, lungo la batimetrica dei 20,00 metri. Ove la batimetrica dei 20,00 metri si trovi ad una distanza superiore ai 200,00 metri dalla battigia il posizionamento di gavitelli deve essere effettuato a 200,00 metri dalla stessa.
- 3) Per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate dai bagnanti, il Comune, qualora non provveda a mettere in opera tale sistema di segnalazione, deve darne immediata e formale comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (*eventualmente redatta in più lingue*) con la seguente dicitura: “**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200,00 DALLA COSTA) NON SEGNALATO**”.
- 4) Il gestore di strutture balneari, per le aree assentite in concessione, ha l'obbligo di segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione le persone non esperte nel nuoto. Il limite di tali **acque sicure** (mt. 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di **gavitelli di colore bianco**, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5,00, le cui estremità siano ancorate al fondo.
- 5) Per le spiagge libere frequentate da bagnanti, il Comune, qualora non provveda a tale sistema di segnalazione, ne darà immediata e formale comunicazione alla Capitaneria di Porto e, contemporaneamente provvederà ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti degli arenili (*eventualmente redatta in più lingue*) con la seguente dicitura: “**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (METRI - 1,60) NON SEGNALATO**”.

Art. 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge

- 1) Sulle spiagge del Comune di Salerno **E' VIETATO**:
 - a) lasciare natanti ed eventuali sottostanti apparati di sostegno in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e, ove autorizzati, quelli destinati al noleggio;
 - b) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere;
 - c) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc., nonché mezzi nautici, la fascia di 3,00 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e i cavi ormeggio di boe e corridoi di lancio;
 - e) campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge (rastrellatrice meccanica) al soccorso e alla assistenza dei disabili;

- g) praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi possono essere praticati solo nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- h) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio accompagnati da conduttore munito di brevetto di assistente bagnanti, i cani da guida per i non vedenti, e i cani adibiti a servizio di guardia per il periodo di chiusura dello stabilimento. Sia i cani di salvataggio che quelli da guida dovranno, durante la permanenza in spiaggia, essere tenuti al guinzaglio, indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori dovranno farsi riconoscere indossando apposita maglietta distintiva ed avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, dovranno permanere sulla spiaggia;
- i) tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed in generale, apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi nelle ore dalle 13:00 alle 16:00;
- j) usare gli altoparlanti se non per brevi comunicazioni di servizio o per motivi di sicurezza;
- k) esercitare attività (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza autorizzazione del Comune;
- l) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- m) introdurre e/o usare sugli arenili bombole di gas o altre sostanze infiammabili;
- n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specifico specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e/o il lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- o) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobili o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300,00 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- p) pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione.

Art. 4

Disciplina generale delle strutture balneari

- 1) Le strutture e stabilimenti balneari sono aperte per la balneazione dalle ore 8:30 alle ore 19:30. L'apertura non deve avvenire successivamente alle ore 9:00 e la chiusura non deve avvenire prima delle ore 18:00.
- 2) Le zone concesse possono essere delimitate perpendicolarmente alla linea di costa fatta salva la fascia dei 3,00 metri dalla battigia con sistema a giorno ad altezza non superiore a metri 1,30 che non precludano, in ogni caso, la visuale al mare e laterale del paesaggio. In tal senso, le delimitazioni tra arenili contigui (liberi o in concessione che siano) dovranno essere realizzate con paletti in legno, regolarmente distanziati tra loro, collegati con cordame / sagola tarozzata. E' espressamente **VIETATO** il posizionamento / installazione di palizzate / recinzioni.
- 3) E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, purché nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3, comma 1, lett. d).
- 4) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Nelle giornate di forte vento i concessionari devono tenere chiusi gli ombrelloni alzando su apposita asta una bandiera gialla. Inoltre gli ombrelloni dovranno:
 - avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare maggiore resistenza allo strappo;

- avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore;
 - avere la parte terminale delle stecche provvista di protezioni tali da munirle di caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti alla vigente normativa in materia.
- 5) I concessionari devono curare la perfetta pulizia delle aree in concessione fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali.
- 6) E' fatto obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari o concessioni similari, esporre, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare:
- l'apposito tariffario dei servizi offerti, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
 - un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso agli asfittici nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pennelli frangiflutto nonché i segnali relativi ai divieti di cui sopra.
- 7) **E' VIETATO:**
- l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
 - l'uso delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. Il concessionario deve controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone;
 - introdurre e/o usare nelle cabine bombole di gas o altre sostanze infiammabili. Il concessionario è tenuto a vigilare sul rispetto del divieto di introdurre e/o utilizzare tali attrezzature e/o sostanze nell'ambito della propria concessione;
 - effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge, con l'ausilio di mezzi meccanici, dalle ore 8:30 alle ore 19:30, allo scopo di evitare che tali mezzi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti.

Art. 5

Disposizioni particolari per le strutture balneari

- 1) Oltre quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di:
- idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di servizi igienici collegati alla rete fognaria comunale ovvero dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo e autorizzato dalla competente Autorità Sanitaria;
 - apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute sempre pronte all'uso le dotazioni di primo soccorso indicate dall'Autorità marittima competente;
 - almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. Tali cabine e locali igienici devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
- 2) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare e la balneazione da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari possono altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune, e devono comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

- 3) I concessionari, nelle aree in concessione destinate a parcheggio, devono tenere a disposizione di persone affette da handicap fisico nella deambulazione almeno un posto ogni 50 o frazione.

Art. 6

Disposizioni particolari di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 di adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali"

- 1) Si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere le seguenti indicazioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 di adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali":
- privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
 - favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;
 - riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
 - favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
 - regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;
 - le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata;
 - per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.

Le predette indicazioni vanno integrate in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti. Il tutto comunque nel rispetto dei principi di carattere generale pure riportati nella predetta Ordinanza e da attuarsi opportunamente declinati nello specifico settore di attività.

- 2) Il Sindaco, mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni a fini di prevenzione.

Art. 7

Disposizioni finali

- 1) La presente Ordinanza [che abroga e sostituisce l'Ordinanza 2020 (Arch. Gen. prot. n. 97414 del 23.06.2020)] opera dalla data di emanazione della stessa, per la durata della presente stagione balneare e di quelle successive, fino a quando non sarà sostituita.
- 2) La presente Ordinanza deve essere esposta per tutta la durata della stagione balneare e di quelle successive in luogo ben visibile dagli utenti in tutte le aree del Demanio Marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società sportive, di pesca sportiva, circoli nautici, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi - bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.).
- 3) La presente Ordinanza è emanata ai soli fini demaniali marittimi e non esime i soggetti interessati dall'osservanza di altre normative vigenti, nella stessa non riportate. In particolare gli aspetti relativi alla sicurezza balneare e alle attività che si svolgono sulla fascia costiera risultano disciplinate dalle Ordinanze emanate dalla competente Autorità Marittima.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti, a seconda delle infrazioni, ai sensi e per gli effetti degli art. 1161 e 1164 Cod. Nav., nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

- 5) Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché di Polizia Marittima e Municipale sono incaricati, per quanto di rispettiva competenza, del controllo e della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.
- 6) Al fine di assicurarne la massima divulgazione, la presente Ordinanza è trasmessa:
- agli Albi Pretori on-line del Comune e della locale Capitaneria di Porto per la rituale pubblicazione per giorni 20 (venti) consecutivi;
 - ai Servizi Informativi per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
 - al Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni / Ufficio Traffico e Segnaletica per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica, idonea cartellonistica e pannelli informativi.

Salerno, **3 maggio 2022**

**Il Direttore del Settore
arch. Davide Pelosio**

